

OGGETTO+

DISCIPLINA DEGLI OMAGGI NEL REDDITO D'IMPRESA E AI FINI IVA

AGGIORNAMENTO

19 DICEMBRE 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI

ARTT. 2, 18 E 19-BIS1, COMMA 1, LETT. H) D.P.R. 26.10.1972 N.633; ARTT. 95 E 108, COMMA 2 D.P.R. 22.12.1986 N. 917 (TUIR); ART. 31, COMMA 1 LETT. A) N. 2 L. 23.12.2000 N. 388; ART. 83, COMMI DA 28-BIS A 28-QUINQUIES, D.L. 25.6.2008 n. 112 CONV. IN L. 6.8.2008 n. 133; CIRC. AE 03.01.2001 N. 1/E; CIRC. AE 18.06.2001 N. 57/E; CM 24.12.1997 N. 328/E; CM 16.07.1998 N. 188/E; RM 16.10.1990 N. 666305, CIRC. AE 13.07.2009 N.34; ART. 30 DEL D. Lgs 21.11.2014 N. 175; ART. 9 D. Lgs. 14.09.2015 n. 147.

ALLEGATI

ALLEGATO 1- TABELLA RIEPILOGATIVA DEL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO
TUIR
OMAGGI

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
010
108

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE 82/2018 – DISCIPLINA DEGLI OMAGGI NEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO
CIRCOLARE 82/2017 – DISCIPLINA DEGLI OMAGGI NEL REDDITO D'IMPRESA E AI FINI IVA

REFERENTE STUDIO

Dott.ssa Cinzia MAROCCHINO

BRIEFING

La concessione di omaggi da parte delle imprese rappresenta un fatto usuale in occasione delle festività natalizie.

Con riferimento alle imprese, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili interamente, ai sensi dell'art. 108 comma 2 del TUIR, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera 50 euro. Diversamente, tali oneri sono considerati spese di rappresentanza e, in quanto tali, sono deducibili nell'esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti dal DM 19 novembre 2008.

In relazione agli omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati, per l'impresa i relativi costi sostenuti sono deducibili dal reddito imponibile secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all'art. 95 comma 1 del TUIR.

La presente Circolare esamina la disciplina degli oneri sostenuti per omaggi ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IVA.

IMPOSTE DIRETTE

La normativa riguardante le imposte sui redditi non prevede una definizione espressa di omaggio. In linea generale, la dottrina prevalente identifica come “omaggi” quei beni ceduti da un soggetto senza la richiesta del relativo prezzo o di alcuna contropartita.

Al riguardo vale la pena di sottolineare che dal punto di vista fiscale, i premi e gli sconti non possono essere considerati degli omaggi. Questo in quanto essi rappresentano un riconoscimento gratuito al cliente attuato attraverso la cessione di un bene o, meglio, di una quantità aggiuntiva di un certo bene prodotto o commercializzato dall'impresa venditrice, in rapporto a determinati comportamenti di acquisto. Infatti, come si può rilevare dai comportamenti posti in essere nelle transazioni commerciali, i premi e gli sconti risultano sempre collegati ad un accordo contrattuale (anche di tipo verbale) legato all'attività di acquisto da parte del cliente.

In conclusione, gli sconti e i premi non possono essere assimilati agli omaggi, in quanto la principale peculiarità degli omaggi consiste nell'atto di liberalità posto in essere spontaneamente dall'impresa, atto che si presenta del tutto indipendente dai comportamenti attuati da soggetti terzi.

L'onere sostenuto per un omaggio può assumere per l'impresa diversa natura reddituale a seconda che il bene venga ceduto:

- ai clienti;
- ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati.

OMAGGI A CLIENTI

In linea generale, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti rientrano tra le c.d. “spese di rappresentanza”.

Per identificare la nozione di spesa di rappresentanza occorre fare riferimento al DM 19.11.2008, attuativo dell'art. 108 co. 2 del TUIR. Il citato provvedimento, infatti, definisce “*di rappresentanza*” le spese sostenute per effettuare erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi. In particolare, costituiscono spese di rappresentanza:

- ◆ le spese per viaggi turistici in occasione dei quali sono programmate e svolte significative attività promozionali di beni / servizi la cui produzione / scambio rappresenta l'attività caratteristica dell'impresa;
- ◆ le spese per feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di:
 - ◆ ricorrenze aziendali e festività nazionali o religiose;
 - ◆ inaugurazioni di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa;
 - ◆ mostre, fiere ed eventi simili nei quali sono esposti i beni o i servizi prodotti / erogati dall'impresa;
- ◆ i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponde ai criteri di inerenza;
- ◆ ogni altra spesa per beni / servizi distribuiti o erogati gratuitamente il cui sostenimento risponde ai criteri di inerenza.

Diversamente, non costituiscono spese di rappresentanza:

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 81/2018

PAGINA

3/10

- ♦ le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di:
 - mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni / servizi prodotti o erogati dall'impresa, ossia manifestazioni nel cui ambito "si incontrano una serie di attori connotati da un forte interesse e propensione commerciale (compratori, espositori, fornitori, ecc.)";
 - visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa;
- ♦ le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute da imprese specializzate nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche e simili per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o eventi similari;
- ♦ le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dal titolare dell'impresa in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere ed eventi simili nei quali sono esposti beni / servizi prodotti / erogati dall'impresa ovvero attinenti all'attività caratteristica dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 108 co. 2 del TUIR, gli omaggi sono deducibili:

- ✓ interamente, se di valore unitario non superiore a 50,00 euro;
- ✓ nell'esercizio di sostenimento nel rispetto dei requisiti di congruità e inerenza, se il valore unitario supera 50,00 euro.

Nello specifico, ove l'omaggio abbia valore unitario superiore a 50,00 euro, le spese "inerenti" sostenute per il suo acquisto possono essere dedotte interamente nell'esercizio di competenza nel rispetto dei seguenti limiti di congruità:

- a) all'1,5% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica, fino a 10 milioni di euro;
- b) allo 0,6% dei suddetti ricavi e proventi, per la parte compresa tra 10 e 50 milioni di euro;
- c) allo 0,4% dei suddetti ricavi e proventi, per la parte eccedente 50 milioni di euro.

Quanto poi al requisito dell'inerenza, il DM 19.11.2008 richiede che le spese di rappresentanza, per essere deducibili dal reddito d'impresa, siano:

- ✓ a titolo gratuito, ossia caratterizzate dall'assenza di un corrispettivo o di una prestazione da parte del destinatario del bene / servizio erogato;
- ✓ sostenute con finalità promozionali, ossia dirette a divulgare sul mercato l'attività svolta e i beni / servizi prodotti, e di pubbliche relazioni, ossia dirette a diffondere / consolidare l'immagine dell'impresa;
- ✓ ragionevoli in funzione dell'obiettivo di generare benefici economici, ossia ricavi, e adeguate rispetto all'obiettivo atteso in termini di benefici economici ovvero coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.

Come sopra indicato, il soddisfacimento di tali requisiti non è richiesto per dedurre i costi d'acquisto degli omaggi di valore unitario non superiore a 50,00 euro.

Tanto premesso, al fine di determinare il "valore unitario" dell'omaggio consegnato, e dunque la percentuale di deducibilità del costo, occorre fare riferimento:

- ✓ al regalo nel suo complesso (es. cesto natalizio), e non ai singoli beni che lo compongono;
- ✓ al valore normale del bene.

OMAGGI AI DIPENDENTI E AI SOGGETTI FISCALMENTE ASSIMILATI

Gli omaggi ai dipendenti presentano una propria disciplina specifica, indipendente dalla loro funzione di rappresentanza o pubblicità per l'impresa che li distribuisce. La disciplina in esame è applicabile anche ai titolari di altri rapporti di lavoro i cui redditi siano fiscalmente assimilati al lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50 del TUIR, in particolare i collaboratori coordinati e continuativi.

In linea generale, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l'acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi) è deducibile dal reddito d'impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all'art. 95 co. 1 del TUIR.

Il suddetto art. 95 considera deducibili dal reddito le spese sostenute a titolo di liberalità a favore dei lavoratori dipendenti (e assimilati), purché queste non abbiano finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Tale esclusione è motivata da quanto disposto dall'art. 100 co. 1 del TUIR, che considera le spese sopraelencate deducibili dal reddito d'impresa per un ammontare non superiore al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Dal lato dipendenti, secondo l'art. 51 co. 1 del TUIR, gli omaggi ricevuti in relazione al rapporto di lavoro concorrono a formare il reddito per il lavoratore dipendente. Tuttavia, risultano non imponibili gli omaggi ricevuti che nel periodo d'imposta non superino, insieme all'ammontare degli altri fringe benefit, l'importo di 258,23 euro ai sensi dell'art. 51 co. 3 del TUIR. Al riguardo, si precisa che sono considerati fringe benefit anche i buoni acquisto concessi dall'impresa ai dipendenti (art. 51 co. 3-bis del TUIR).

IRAP

Anche ai fini IRAP è utile distinguere a seconda che gli omaggi sino fatti in favore di:

- clienti, ovvero
- dipendenti e soggetti assimilati

OMAGGI A CLIENTI

Con riguardo alla determinazione della base imponibile IRAP per i soggetti IRES, in seguito all'abrogazione dell'art. 11-*bis* del D.lgs. 15.12.97 n. 446, le spese per omaggi sono deducibili per l'importo stanziato a Conto economico.

Per i soggetti IRPEF, invece, gli oneri diversi di gestione, tra cui sono classificati gli omaggi, non sono compresi tra i costi deducibili previsti dall'art. 5-*bis* del D.lgs. 446/97. Di conseguenza, per gli imprenditori individuali e le società di persone gli omaggi non sono deducibili ai fini IRAP.

Si segnala peraltro che le istruzioni ai modelli di dichiarazione IRAP limitano la previsione di indeducibilità agli omaggi di valore unitario superiore a 50,00 euro (rientranti tra le spese di rappresentanza).

OMAGGI AI DIPENDENTI E AI SOGGETTI FISCALMENTE ASSIMILATI

Per quanto riguarda i soggetti IRES, l'art. 5 co. 1 e 3 del D.lgs. 446/97 prevede l'indeducibilità dei costi relativi al personale, anche se contabilizzati in Conto economico in voci diverse dalla B.9 (spese per il personale).

Il precedente art. 11 co. 2 del D.lgs. 446/97 sembrava escludere in ogni caso la deducibilità dall'imponibile IRAP degli omaggi ai dipendenti (e collaboratori coordinati e continuativi). Infatti, secondo la norma gli omaggi risultavano indeducibili solo se contabilizzati tra le spese per il personale quando distribuiti in relazione al rapporto di lavoro ovvero se classificati tra gli oneri diversi di gestione.

La circ. Agenzia delle Entrate 26.5.2009 n. 27 ha precisato che l'abrogazione dell'art. 11 co. 2 del D.lgs. 446/97 riveste carattere esclusivamente formale, posto che la regola enunciata dalla norma soppressa si desume comunque dalla disciplina dell'IRAP, ove sono resi indeducibili, in capo al soggetto passivo, quei costi che non rappresentano, ai fini del tributo, componenti positive imponibili per il soggetto percettore.

Di conseguenza, gli omaggi destinati ai dipendenti o collaboratori sembrerebbero:

- deducibili ove siano funzionali all'attività d'impresa, non assumendo natura retributiva per il dipendente (o collaboratore);
- indeducibili se considerati tra le spese per il personale, in quanto assunti natura retributiva, fatta eccezione per gli omaggi destinati ai lavoratori per i quali è prevista la deducibilità analitica dei relativi costi (es. dipendenti a tempo indeterminato).

Per i soggetti IRPEF che non hanno optato per la determinazione della base imponibile in base al bilancio, invece, gli omaggi ai dipendenti (o collaboratori) sono indeducibili ai fini IRAP, posto che i relativi costi d'acquisto non sono menzionati tra quelli deducibili *ex art. 5-bis* del D.lgs. 446/97, salvo che siano destinati a lavoratori per i quali è stabilita la deducibilità analitica dei relativi costi (es. dipendenti a tempo indeterminato).

IMPOSTE INDIRECTE (IVA)

Per la corretta analisi del trattamento Iva da riservare agli omaggi è necessario distinguere tra beni oggetto dell'attività d'impresa e beni che non rientrano nell'attività.

L'articolo 2, comma 2, n. 4), D.P.R. 633/1972 dispone che non sono considerate cessioni di beni (pertanto escluse dal campo di applicazione dell'Iva) le cessioni gratuite:

- ✧ di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra l'attività propria dell'impresa, se di costo unitario non superiore a 50 euro;
- ✧ di beni per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 81/2018

PAGINA
6/10

Inoltre, in deroga al diritto generale di detrazione dell'Iva, l'articolo 19-bis1, lett. h), D.P.R. 633/1972 prevede l'indetraibilità dell'Iva delle spese qualificabili come spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.

Pertanto, dal combinato disposto degli articoli 2, comma 2, n. 4), e 19-bis1, lett. h), D.P.R. 633/1972, emerge che nel caso di beni non oggetto dell'attività propria dell'impresa:

- se di costo unitario non superiore ad euro 50, per i quali è stato quindi possibile operare la detrazione, la cessione gratuita sarà fuori dal campo di applicazione dell'Iva;
- se di costo unitario superiore ad euro 50, per i quali non è stato invece possibile operare la detrazione, la cessione gratuita sarà ugualmente fuori dal campo di applicazione dell'Iva.

Posto che la cessione di beni non rientranti nell'oggetto dell'attività è, come visto, un'operazione esclusa da IVA, all'atto della consegna dell'omaggio non sarà necessario emettere alcun documento fiscale (fattura, ricevuta, ecc.). Tuttavia, risulta opportuna l'emissione di un DDT, con causale "omaggio", allo scopo di certificare l'identità del destinatario e dare prova dell'inerenza della spesa con l'attività aziendale.

Diversamente, la cessione gratuita di beni alla cui produzione o alla cui commercializzazione è finalizzata l'attività dell'impresa è soggetta ad IVA indipendentemente dal costo (o valore) unitario dei beni (inferiore, pari o superiore a 50 euro) in quanto non opera l'esclusione di cui all'articolo 2, comma 2, n. 4), D.P.R. 633/1972

Ai fini della detrazione, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o commercio rientra nell'attività dell'impresa, non costituiscono spese di rappresentanza (C.M. 16.7.98 n. 188/E). L'IVA assolta all'atto dell'acquisto è pertanto detraibile, non trovando applicazione la previsione di indetraibilità oggettiva di cui all'art. 19-bis1 co. 1 lett. h) del DPR 633/72.

Trattandosi quindi di un'operazione che rientra nel campo di applicazione dell'Iva, occorre porre in essere taluni adempimenti. In particolare, il soggetto passivo potrà procedere in uno dei seguenti modi:

- a) emettere fattura con rivalsa dell'Iva (imposta richiesta in pagamento);
- b) emettere fattura con esplicita rinuncia alla rivalsa dell'Iva che quindi rimane a carico dell'impresa stessa, annotando sul documento che trattasi di omaggi senza rivalsa dell'Iva così come previsto dall'articolo 18, comma 3, D.P.R. 633/1972 (e costituirà onere non deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 99, comma 1, Tuir);
- c) emettere, per ogni cessione o globale mensile, autofattura in unico esemplare con l'espressa indicazione «autofattura per omaggi». Se il soggetto passivo intende avvalersi dell'autofattura differita è necessaria l'emissione di appositi documenti di trasporto. L'emissione di detto documento è comunque opportuna, al fine di comprovare l'inerenza dell'omaggio all'attività d'impresa;

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 81/2018

PAGINA
7/10

- d) annotare l'operazione su un apposito «registro degli omaggi», dove indicare l'ammontare complessivo delle operazioni gratuite effettuate ogni giorno, con distinzione per aliquota.

Come previsto dall'articolo 13, comma 2, D.P.R. 633/1972, la base imponibile per le cessioni in esame sarà pari al prezzo di acquisto, o in mancanza, al prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati al momento in cui si effettuano tali operazioni. Sarà possibile tenere conto delle eventuali spese sostenute successivamente all'acquisto per riparazioni o completamento nonché anche del deprezzamento che il bene ha subito nel corso del tempo.

Dunque, volevo ricapitolare il trattamento ai fini IVA degli omaggi, si tenga presente la seguente tabella:

	VALORE UNITARIO DEL BENE	ACQUISTO DEL BENE	CESSIONE GRATUITA DEL BENE
<i>BENI NON RIENTRANTI NELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA</i>	> € 50,00	Iva indetraibile	Operazione Fuori campo Iva
	< € 50,00	Iva detraibile	Operazione Fuori campo Iva
<i>BENI RIENTRANTI NELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA</i>	IRRILEVANTE	Iva detraibile	Operazione Soggetta ad Iva

Si precisa che i beni acquistati per essere ceduti a titolo di omaggio ai propri dipendenti non sono inerenti all'attività d'impresa e non possono nemmeno essere qualificati come spese di rappresentanza. Di conseguenza:

- la relativa IVA è indetraibile;
- la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 2 co. 2 n. 4 del DPR 633/72.

Se, tuttavia, gli omaggi sono rappresentati da beni oggetto dell'attività d'impresa:

- spetta la detrazione dell'imposta;
- la cessione gratuita è imponibile ex art. 2 co. 2 n. 4 del DPR 633/72.

OMAGGI A SOGGETTI NON RESIDENTI

Le imprese possono effettuare cessioni di omaggi con operatori non residenti, nel qual caso occorre distinguere tra:

- soggetti stabiliti in uno Stato UE;
- soggetti stabiliti in uno Stato extra-UE.

OMAGGI A SOGGETTI UE

I beni ceduti a titolo gratuito con trasporto/spedizione in un altro Paese membro dell'Unione europea non beneficiano del regime di non imponibilità previsto, per le cessioni intra-UE, dall'art. 41 del D.L. n. 331/1993, in quanto uno dei requisiti essenziali affinché l'operazione sia

detassata nel Paese di origine, in quanto tassata nel Paese di destinazione, è che l'operazione sia a titolo oneroso.

Pertanto, nel caso in cui le cessioni gratuite di beni vengano effettuate nei confronti di soggetti UE, mancando il requisito dell'onerosità, le stesse non potranno essere considerate operazioni comunitarie bensì dovranno essere assoggettate al medesimo regime IVA previsto per le operazioni nazionali.

Peraltro, il destinatario dell'omaggio non deve assolvere all'obbligo delle segnalazioni INTRASTAT, né ai fini fiscali, né ai fini statistici (C.M. n. 13-VII-15-464/1994, B.15.1).

Inoltre, si segnala che l'operazione non concorre né alla formazione del plafond, né all'acquisizione dello status di esportatore abituale.

OMAGGI A SOGGETTI EXTRA-UE

L'onerosità dell'operazione non costituisce, invece, un elemento qualificante delle esportazioni ai fini IVA, atteso che il co. 1 dell'art. 8 del DPR 633/72, nel fare riferimento alle "cessioni", non opera alcuna distinzione in funzione del titolo dell'operazione realizzata, per cui rientrano nel regime di non imponibilità, oltre alle "cessioni" in senso stretto di cui al co. 1 dell'art. 2 (cessioni a titolo oneroso), anche quelle "assimilate" previste dal co. 2, cioè le cessioni gratuite.

Di conseguenza, le cessioni di omaggi sono considerate "cessioni all'esportazione" ai sensi dell'art. 8 del DPR 633/72 qualora vi sia il trasferimento fisico dei beni al di fuori del territorio della UE.

Quando la consegna è effettuata dal cedente italiano al destinatario dell'omaggio non residente, le operazioni sono disciplinate dalle lett. a) e b) del co. 1 dell'art. 8 del DPR n. 633/72; in tal caso, gli omaggi costituiscono quindi cessioni all'esportazione, non imponibili a IVA. Mancando però il corrispettivo, è prudente non conteggiare tali operazioni ai fini del calcolo del plafond e della determinazione dello status di esportatore abituale.

Essendo qualificabili come cessioni all'esportazione, le cessioni in commento devono osservare tutti gli adempimenti previsti. In particolare, le cessioni gratuite di beni che rientrano nell'attività propria dell'impresa comportano l'emissione della relativa fattura, con indicazione:

- del titolo di non imponibilità;
- dell'annotazione che trattasi di beni ceduti a titolo gratuito;
- della valorizzazione al prezzo di acquisto o di costo (legge Comunitaria 2008).

In assenza di chiarimenti a riguardo, appare opportuno seguire il medesimo iter per gli omaggi di beni che non rientrano nell'attività d'impresa; ciò al fine di dimostrare l'inerenza dell'acquisto.

Laddove, invece, si tratti di beni non prodotti o commercializzati dall'impresa, occorrerà effettuare un'ulteriore distinzione in base al valore unitario dei beni. In particolare:

- ❖ le esportazioni gratuite di beni di valore unitario superiore a 50,00 euro configurano, analogamente a quanto sopra esposto con riferimento ai beni di propria produzione o commercio, un'operazione di cessione all'esportazione;

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 81/2018

PAGINA

9/10

- ❖ le cessioni di beni di valore unitario non superiore a tale soglia costituiscono, invece, operazioni escluse da IVA (per le quali, tra l'altro, la detrazione IVA è consentita). Nessun adempimento, conseguentemente, è previsto in materia di fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione (devono, invece, essere assolti gli adempimenti in materia di documenti di trasporto e di accompagnamento). In quest'ultima ipotesi occorre presentare in dogana esclusivamente una lista valorizzata, su propria carta intestata, nella quale devono essere indicati la tipologia di beni, la loro quantità, nonché, ai fini dell'espletamento della pratica doganale, il loro valore.

Al fine di rendere più chiara la distinzione delle varie casistiche e di facilitare l'individuazione della fattispecie di riferimento, si allega alla presente una tabella esplicativa.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)

Dott.ssa Adriana ADRIANI

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 81/2018

PAGINA

10/10

ALLEGATO N. 1 – TABELLA RIEPILOGATIVA DEL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI NATALIZI PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' D'IMPRESA

TIPOLOGIA DI OMAGGIO	VALORE UNITARIO DEI BENI	IMPOSTE INDIRETTE (IVA)		IMPOSTE DIRETTE
		Acquisto del bene	Cessione gratuita	Deducibilità spese

OMAGGI A CLIENTI

BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITÀ	<i>Non superiore a € 50,00</i>	<i>Detraibile</i>	Operazione Fuori campo Iva	Spese di rappresentanza deducibili per intero nell'esercizio di competenza
	<i>Superiore a € 50,00</i>	<i>Indetraibile</i>	Operazione Fuori campo Iva	Spese di rappresentanza deducibili nei limiti fissati dal D.M. 19.11.08 (art.108 c.2 TUIR)
BENI OGGETTO DELL'ATTIVITÀ	<i>Non superiore a € 50,00</i>	<i>Detraibile</i>	Operazione Soggetta ad Iva	Per intero nell'esercizio (Beni destinati alla produzione o alla vendita)
	<i>Superiore a € 50,00</i>	<i>Detraibile</i>	Operazione Soggetta ad Iva	Spese di rappresentanza deducibili nei limiti fissati dal D.M. 19.11.08 (art.108 c.2 TUIR) (Beni destinati alla produzione o alla vendita)

OMAGGI A DIPENDENTI E SOGGETTI FISCALMENTE ASSIMILATI

BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITÀ	<i>Non superiore a € 50,00</i>	<i>Indetraibile</i>	Operazione Fuori campo Iva	Per intero
BENI OGGETTO DELL'ATTIVITÀ	<i>Superiore a € 50,00</i>	<i>Detraibile</i>	Operazione Soggetta ad Iva	(Spese per prestazioni di lavoro ex art. 95 co. 1 TUIR)